Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

Ministero dell'Università e della Ricerca

# Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2023

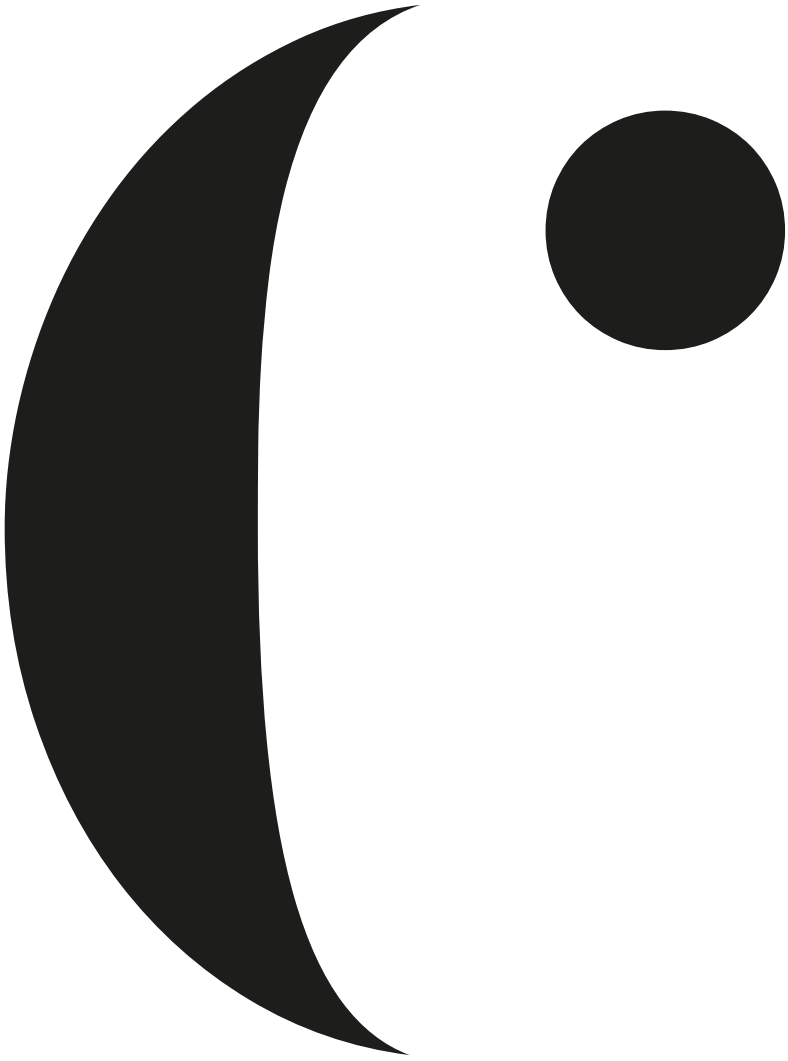

www.cnam.it

**Indice**

Premessa

01. Coerenza interna del corso.
02. Lingua straniera.
03. Tipologia di erogazione della lezione. Rapporto ore di lezione/credito formativo.
04. Prova finale.
05. Attività formative a scelta dello studente.
06. Curvatura del campo disciplinare.
07. Corsi di insegnamento pluriennali e propedeuticità.
08. Tipologie di attività formative.
09. Coerenza dei parametri negli insegnamenti frequentati da studenti iscritti a corsi di studio differenti.
10. Indirizzi dei corsi di studio.
11. Corsi di studio della stessa scuola.
12. Ore di lezione.
13. Campi disciplinari necessari.
14. Tipologie di valutazione del profitto e numero degli esami.
15. Numero di insegnamenti.
16. Ore totali di lezione.
17. Scelta tra SAD obbligatori.
18. Corretto inserimento in piattaforma dei dati.
19. Valore del credito formativo accademico.
20. Denominazione del corso di studi.
21. Gruppi opzionali di insegnamenti.
22. Ripartizione dei CFA negli anni e totale dei crediti.
23. Attività formative diverse dagli insegnamenti.
24. Metodologia della “ricerca” negli ordinamenti di I e di II livello.
25. Crediti formativi acquisiti con attività formative svolte in altre istituzioni.
26. Ambito dei corsi di studio AFAM.
27. DM 14 art. 2 comma 6 (ISSM).
28. Attività formative di tirocinio.
29. Musicoterapia.
30. Restauro.

## Premessa.

Questo capitolo riassume le norme e suggerisce i criteri per la compilazione dei piani di studio degli ordinamenti oggetto della preventiva valutazione del CNAM.

La finalità è quella di dare informazioni agli istituti AFAM e di proporre parametri comuni entro i quali ogni istituzione possa autonomamente fare le proprie scelte, fermo restando l'obbligo del rispetto delle regole previste dalla normativa vigente.

Le linee guida del CNAM si riferiscono a:
a) Disposizioni della normativa vigente;
b) Parametri indicativi che armonizzano il sistema AFAM;
c) Criteri comuni che possono rendere il sistema formativo AFAM più riconoscibile a livello nazionale e internazionale.

Per velocizzare il lavoro di valutazione dei piani di studio da parte del CNAM, e di conseguenza anche le procedure di accreditamento di competenza MUR, la piattaforma CINECA dove vengono inseriti i piani di studio (di seguito "griglie") è stata implementata con sistemi di controllo automatico dei dati in grado di evidenziare il mancato rispetto della normativa vigente e le scelte non aderenti alle indicazioni contenute in questa guida.
Nel primo caso l'istituto dovrà procedere necessariamente alla correzione dell'inserimento errato previa impossibilità di inviare la richiesta di accreditamento.
Nel secondo caso la procedura non sarà arrestata: il CNAM valuterà i dati sulla base delle motivazioni disponibili fornite dall'istituto, dandone approvazione, richiedendo un supplemento di istruttoria o fornendo parere negativo.

Compilata correttamente la griglia del piano di studio la piattaforma CINECA genera automaticamente la "tabella"[1] che, assieme alla griglia da cui deriva, diventerà l'oggetto della complessiva valutazione del CNAM e dell'accreditamento del MUR.
La tabella del piano di studio ordinamentale si compone dei SAD (senza campi disciplinari) e delle altre attività formative disposte nelle diverse tipologie (come da griglia), nonché dei CFA complessivi assegnati a ognuno dei SAD e delle altre attività formative.
Le richieste di modifica della griglia del piano di studio di modeste entità, che non modificano la tabella dell'ordinamento, si avvantaggeranno da parte del CNAM di una procedura accelerata.[2]
Tempi e modi per produrre richieste di accreditamento di nuovi corsi di studio, o di modifica di corsi di studio già accreditati, sono decisi dal MUR.

---

1. Termine usato nelle linee guida del CUN, relativamente all'insieme delle attività formative nel sistema universitario.

2. Si parla qui di quelle modifiche che, salvo in determinati casi, il CNAM considera non impattanti sull'ordinamento già approvato purché rientranti nella norma e aderenti ai criteri CNAM.
Esempi: a) sostituzione di uno o più campi disciplinari (o della loro curvatura) all'interno di uno stesso SAD mantenendo gli stessi CFA complessivamente precedentemente attribuiti al SAD, con eventuale modifiche delle ore di lezione, della tipologia di lezione (ISSM), o della tipologia di valutazione; b) variazione del valore unitario delle ore di lezione per credito formativo (Accademie e ISIA) o minime variazioni nelle ore di lezione (ISSM), cambio della tipologia di lezione di uno o più insegnamenti già presenti nella precedente versione (ISSM), mantenendo per ciascuno gli stessi CFA; c) sostituzione della tipologia di valutazione in uno o più insegnamenti già presenti nella precedente versione.

## 01. Coerenza interna del corso di studi.

Il Corso di studio dovrà presentare coerenza tra tutti i suoi diversi elementi costitutivi:
1. Denominazione;
2. Obiettivi formativi qualificanti;
3. Obiettivi formativi specifici;
4. Conoscenze e competenze richieste per l'accesso;
5. Attività formative;
6. Sbocchi occupazionali e professionali.

## 02. Lingua straniera.

Negli ordinamenti dei corsi di studio di I e di II livello la disciplina deve essere sempre oggetto di una specifica attività formativa.[3]
Il CNAM suggerisce la presenza negli ordinamenti triennali (I livello accademico) di almeno tre CFA e di almeno due crediti formativi in quelli biennali (II livello accademico).[4]
La tipologia di lezione coerente per questo corso di insegnamento è quella "Collettiva teorico o pratica" (ISSM)[5] e Teorico-pratica (Accademie ed ISIA).[6]

## 03. Tipologia di erogazione della lezione. Rapporto ore di lezione/credito formativo.

Il valore che definisce in maniera percentuale la quota oraria per ogni credito formativo destinato alla lezione e, di conseguenza, la restante quota di ore di studio per lo studente, è stato stabilito dal DPR 212/2005 (art. 6, comma 3) in base alle tre possibili tipologie di lezione. Di norma: 30% "teorica" (T), 50% "teorico-pratica" (TP), 100% "laboratorio" (L).
Per le Accademie di belle arti il DM 158/2009 ha stabilito che per gli insegnamenti di tipologia teorica per ogni credito formativo le ore di lezione possono variare da 6 a 9 ore, per quelli di tipologia teorico-pratica da 10 a 15 ore, per gli insegnamenti laboratorio da 20 a 30 ore.[7]
Per gli ISSM tale quota dipende dalle quattro tipologie di lezione definite dal DM 154/2009: 6%-24% "individuale" (I), 12%-48% "d'insieme o di gruppo" (G), 24%-60% "collettiva teorico o

---

3. DPR 212/2005, art. 9, comma 2, lettera b). Si fa riferimento a questi SAD: CODL02 (ISSM), ABLIN71 (ABA), ISSE02 (ISIA), ADDC01 (AND) e ADRPL016 (ANAD).

4. Per gli ISSM il campo disciplinare del SAD CODL02 che deve essere obbligatoriamente presente è "Lingua straniera comunitaria". La disciplina "dizione" può essere eventualmente inserita nelle tipologie di attività formative integrative o ulteriori.

5. DM 154/2009.

6. DPR 212/2005 e DM 158/2009. Per quanto riguarda le Accademie e gli ISIA, a supporto di questa scelta ritenuta dal CNAM la più coerente con questa disciplina, si fa riferimento, per analogia, all'unico dispositivo normativo esistente in materia (DM 81/2011, Allegato A, Tabella A) che definisce ABLIN71 ("Inglese per la comunicazione artistica") di tipologia teorico-pratica.

7. Il CNAM ritiene più appropriata, analogamente con quanto avvenuto nel coevo DM 154/2009 relativo ai Conservatori, l'interpretazione secondo la quale il DM 158/2009 applica la variazione del 20%, a seconda della tipologia di lezione, al numero di ore di lezione assegnato al credito formativo per ogni singolo insegnamento, piuttosto che all'unità di misura complessiva del CFA (attualmente 1=25 ore, cfr. punto 19), data l'assenza del DM previsto nel comma 1 dell'art. 6 del DPR 212/2005, valido «per singole scuole». Ritiene inoltre che per analogia tale criterio possa essere applicato anche per le altre Accademie e per gli ISIA.

pratica" (C), 32%-80% "laboratorio" (L). I valori finali inseriti negli ordinamenti all'interno dei range dipendono dalle scelte operate dal Conservatorio/Istituto musicale per ciascun insegnamento.
Fa parte della tipologia "individuale" la lezione "individualizzata", pratica storica e comune in molti corsi musicali, consistente in una lezione erogata dal docente a un solo studente alla volta, ma in presenza di più studenti in aula dello stesso corso e simile livello tecnico, verso i quali l'attenzione del docente si alterna individualmente.

La tipologia di lezione (sigle usate: T, TP, L, I, C, G), per via del rapporto ore di lezione/ore di studio per credito formativo da fissare nell'ordinamento[8], deriva dalla natura di ciascun campo disciplinare, da quella "tipicità" non generalmente variabile a seconda del corso di studi in cui la disciplina è inserita.
Non va confusa con l'organizzazione della lezione, che può variare a seconda delle modalità di erogazione decise dalle strutture didattiche o dal titolare del corso.
Alcuni insegnamenti si associano naturalmente ad una specifica tipologia di lezione, altri, a seconda del corso di studio e/o della tipologia di attività formativa in cui sono inseriti, ne possono avere più di una.[9]

Il CNAM suggerisce questa procedura: l'istituto dopo aver scelto il SAD e il campo disciplinare che funge da rubrica esclusiva dell'insegnamento, assegna i relativi crediti e la tipologia di lezione; qualora la libera scelta della tipologia di lezione sia ritenuta dal CNAM non coerente con i criteri sopra esposti, l'istituto sarà invitato a fornire informazioni supplementari sull'insegnamento.
Per le Accademie e per gli ISIA, attribuite le ore di lezione per ciascun insegnamento, sarà possibile (all'interno del range stabilito dal DM 158/2009) decidere quante ore di lezione assegnare al credito formativo, quindi saranno automaticamente determinate le ore totali di lezione del corso di insegnamento e quelle di studio.

---

**8.** La scelta della tipologia di lezione (tra le tre previste dalle ABA, ISIA, AND e ANAD e le quattro degli ISSM) determina nell'ordinamento (non sempre per gli ISSM) un diverso rapporto previsionale tra le ore di lezione e quelle di studio associato a ogni singolo corso di insegnamento del curricolo formativo. Le ore di studio rappresentano un'indicazione per i docenti titolari del corso che dovranno calibrare gli obiettivi formativi della disciplina in base al numero previsto.

**9.** Per quanto riguarda i Conservatori di musica (e gli istituti musicali ex art. 11) nella scelta della tipologia di lezione va considerato il carico di lavoro/studio mediamente definito per lo studente dal DM 154/2009.
La tipologia più impegnativa è la lezione "individuale", tradizionalmente associata soprattutto a insegnamenti esecutivo-interpretativi solistici e compositivi: essa prevede un altissimo carico di lavoro autonomo per lo studente che copre dal 76% al 94% delle ore per credito formativo, dovuto al fatto che lo studente deve fare pratica/esercizio quotidiano, a seconda del programma di studio personalizzato assegnato dal docente.
Segue la tipologia "d'insieme o di gruppo", tradizionalmente associata nei Conservatori ad insegnamenti d'insieme performativi, caratterizzati da un'interazione costante tra i discenti componenti il gruppo, cui viene assegnato un programma musicale comune, e tra il gruppo col docente: il carico di lavoro previsto copre dal 52% al 88% delle ore per credito formativo, sempre in relazione al fatto della necessità di una preparazione strumentale o vocale, di repertori musicali anche complessi, adeguata alle esigenze della musica d'insieme.
Segue la tipologia "collettiva teorico o pratica", in cui il docente si rivolge a una classe di studenti: il carico di lavoro previsto varia tra il 40% e il 76% delle ore per credito formativo; si tratta di un tipo di lezione mirante al raggiungimento di obiettivi teorici comuni agli studenti anche, o in prevalenza, attraverso l'uso di esercitazioni pratiche, anche individuali, di supporto (quindi una modalità teorica o "mista" teorico-pratica). La lezione "collettiva" può prevedere l'organizzazione del corso anche attraverso raggruppamenti di studenti.
Infine, la tipologia mediamente definita meno impegnativa per lo studio individuale, il "laboratorio" che prevede un impegno che va dal 20% al 68% delle ore del credito formativo; questa tipologia è la più "ibrida" delle quattro anche per il grande margine del range (48 punti).

Negli ordinamenti musicali il rapporto tra le ore di lezione e le ore di studio in base alla tipologia di lezione viene espresso in termini percentuali (DM 154/2009); negli ordinamenti di accademie ed ISIA con il numero di ore di lezione per credito formativo (DM 158/2009).[10]

## 04. Prova finale.

La prova finale (come atto conclusivo del corso di diploma accademico) non è un corso di insegnamento. Nel curricolo formativo dell'ordinamento andrà indicato solo il numero di CFA assegnati (non le ore di lezione/studio, né la tipologia di lezione).[11]
Alla prova finale del diploma accademico va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Ad essa va attribuito un numero di CFA misurato sul tempo da impiegare effettivamente per la sua preparazione.
Per i diplomi di secondo livello la normativa prevede almeno nove CFA; per il Triennio si suggerisce di prevedere almeno cinque CFA e in misura non maggiore rispetto a quelli del corso di secondo livello che ne costituisce il seguito.
Nella prova finale lo studente dà prova anche di avere acquisito una buona capacità critica, anche in riferimento alla prova artistica o tecnica di indirizzo ove prevista: per questo il CNAM suggerisce, almeno per il Biennio, di prevedere la discussione di una tesi, curata con criteri di originalità e scientificità.

## 05. Attività formative a scelta dello studente.

L'ordinamento deve prevedere una quantità di crediti formativi attribuiti ad attività formative a scelta dello studente nella misura indicata nei decreti istitutivi delle scuole o dei corsi di studi e non deve prevedere obblighi di alcun genere: andrà esclusivamente indicato per ciascun anno di corso il numero di CFA assegnati.[12]
La scelta di tali attività sarà operata a cura di ogni studente e riportata nei piani di studio individuali.

---

**10.** Si consiglia di fare attenzione alla coerenza del valore percentuale (ISSM) o al numero di ore per credito scelto (Accademie e ISIA) individuato per ogni disciplina rispetto sia a insegnamenti similari presenti nello stesso corso di studio, sia a insegnamenti identici o similari presenti in altri corsi di studio dell'offerta formativa dell'istituto.

**11.** Tenendo conto dei minimi di CFA stabiliti per i Bienni dalla normativa (DM 14/2018) e delle indicazioni del CNAM contenute in questo documento. Le eventuali attività formative per la preparazione della prova finale sono integrabili nei corsi di insegnamento del curricolo, oppure essere previste come extra dai regolamenti interni e organizzate in base alle differenziate esigenze dei diplomandi.

**12.** Alcuni istituti usano lo strumento della "curvatura del piano di studi", proponendo agli studenti pacchetti di insegnamenti omogenei a determinati ambiti artistici, culturali o professionali, da inserire nella tipologia a scelta dello studente. Tale prassi è sicuramente praticabile, ma non fa parte dell'ordinamento, ma casomai della regolamentazione interna dell'istituto.

## 06. Curvatura del campo disciplinare.

Ogni insegnamento deve assumere la rubrica del campo disciplinare prevista nei DD.MM. di riferimento.[13]
È comunque possibile caratterizzare ogni insegnamento attraverso lo strumento della "curvatura", consistente, nella piattaforma CINECA, in un campo di testo libero posizionato sulla destra dell'insegnamento. Attraverso la curvatura l'istituto può indicare alcuni obiettivi formativi specifici del corso di insegnamento, che dovranno essere coerenti con la declaratoria del SAD cui il campo afferisce, con l'insegnamento stesso e con gli obiettivi generali del corso di studi.[14]

## 07. Corsi di insegnamento pluriennali e propedeuticità.

Gli insegnamenti (nella forma di erogazione semestrale o annuale) possono far parte di un corso di insegnamento pluriennale mantenendo nei diversi anni di corso (o semestri) la stessa identica rubrica senza diversa curvatura: in tal caso gli insegnamenti sono in relazione di propedeuticità[15] e, per ogni insegnamento, si suggerisce di aggiungere l'indice I, II, (III). Per questa esigenza può venire usata la stessa casella della piattaforma predisposta per le curvature dei campi disciplinari.
La tipologia di lezione e i "range" (cfr. DM 154/2009 e DM 158/2009) delle discipline afferenti allo stesso corso di insegnamento pluriennale, afferendo all'intero corso di insegnamento rimangono nell'ordinamento uguali in ogni articolazione annuale del corso.
Ogni annualità/semestre di un corso pluriennale, quindi, mantiene costante sia la tipologia di lezione, sia la percentuale relativa alla quota di ore di lezione rispetto al valore del credito formativo (espressa in ore di lezione per singolo CFA per Accademie e ISIA). Possono invece essere variabili, proporzionalmente, i CFA e le ore di lezione, nonché la tipologia di valutazione assegnati a ciascuna annualità/semestre.[16]

## 08. Tipologie di attività formative.

Nel piano di studi dell'ordinamento ogni insegnamento appartiene sempre a una di queste tipologie di attività formative: "di base" (e "ulteriori di base" nei Bienni), "caratterizzanti" (e "ulteriori caratterizzanti" nei Bienni), "integrative e affini", "ulteriori", "a scelta dello studente", "relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera".

---

**13.** Per ISIA: DM 127/2009. Per AND: DM 125/2009. Per ANAD: DM 126/2009. Per ABA: DM 89/2009, DM 302/2010. Per ISSM: DM 90/2009, DM 119/2013, DM 207/2017, DM 611/2017, DM 208/2018, DM 429/2018, DM 709/2018, DM 2905/2021.

**14.** La curvatura può essere uno strumento utile anche per caratterizzare gli indirizzi dei corsi di studio o per suddividere il corso in annualità senza fare ricorso alla propedeuticità. La curvatura invece non può essere utilizzata per indicare altri campi disciplinari esistenti, oppure, per i Conservatori, strumenti musicali diversi da quello cui si riferisce il SAD.

**15.** La materia è ordinata nel regolamento didattico d'istituto, o nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

**16.** Mantenere nei corsi di insegnamento pluriennali costante negli anni la stessa proporzione ore di lezione-CFA, autonomamente stabilita nella prima annualità, definisce nell'ordinamento la distribuzione media prevista del carico di studio per lo studente. Differenze tra le diverse annualità potranno comunque essere gestite internamente alle istituzioni dai docenti in base anche ai diversi contenuti stabiliti dei corsi.
Può comunque fare eccezione un diverso rapporto motivato dalla presenza di curvature degli insegnamenti.
Nel caso di variazione della tipologia di valutazione la presenza dell'esame dovrebbe essere garantita nell'ultima annualità del corso di insegnamento. Per quanto riguarda la numerazione da seguire per le propedeuticità è più consono partire sempre da I in entrambi i livelli del corso di studi.

I SAD di base e caratterizzanti sono stabiliti dai decreti ministeriali istitutivi delle scuole (Accademie e ISIA) e dei corsi di studio (ISSM). Per le altre tipologie è utile qui ricordare quanto definito dall'art. 9, comma 2, del DPR 212/2005:
- le attività formative affini o integrative (a quelle di base e caratterizzanti) possono appartenere a uno o più ambiti disciplinari «anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare» [lettera b];
- le attività formative ulteriori, sono volte «ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento» [lettera c].
I DD.MM. che definiscono le scuole e i corsi di studio[17] elencano solo i SAD di base e caratterizzanti cui vanno in esclusiva assegnati non meno del 60% del totale dei CFA previsti dai corsi di studio (almeno 108 CFA per il Triennio, almeno 72 per il Biennio), più una quota di CFA a scelta degli studenti.[18]
I restanti CFA (da aggiungere a quelli di base e/o caratterizzanti, per i SAD di tipologia integrative e affini, per i SAD ulteriori, per la lingua straniera e per la prova finale) sono gestiti dalle istituzioni tenendo conto delle regole qui riassunte.

**Trienni:**

- ISSM. Nella tipologia "di base" almeno 32 CFA; nella tipologia "caratterizzanti" almeno 68 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 18 CFA "a scelta dello studente". Fino a 54 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più), ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o caratterizzanti, attività formative "integrative e affini", attività formative "ulteriori", lingua straniera comunitaria (almeno un CFA, suggeriti tre o più).

- ABA. Nella tipologia "di base" almeno 36 CFA; nella tipologia "caratterizzanti" almeno 60 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 10 CFA "a scelta dello studente". Fino a 62 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più), ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o caratterizzanti, attività formative "integrative e affini", attività formative "ulteriori", lingua straniera (inglese, almeno un CFA, suggeriti tre o più).

- ISIA. Nella tipologia "di base" almeno 32 CFA; nella tipologia "caratterizzanti" almeno 64 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 9 CFA "a scelta dello studente". Fino a 63 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più), ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o caratterizzanti, attività formative "integrative e affini", attività formative "ulteriori", lingua straniera (inglese, almeno un CFA, suggeriti tre o più).

- AND. Nella tipologia "di base" almeno 40 CFA; nella tipologia "caratterizzanti" almeno 62 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 18 CFA "a scelta dello studente". Fino a 54 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più), ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o

---

17. Per ISIA: DM 17/2010. Per AND: DD.MM 16 e 615 del 2010, DM 615/2017. Per ANAD: DM 22/2010. Per ABA: DM 123/2009, DM 302/2010, DM 81/2011, DM 611/2017, DM 287/2020. Per ISSM: DM 124/2009, DM 120/2013, DM 207/2017, DM 208/2018, DM 429/2018, DM 367/2020, DM 2905/2021.

18. Il DPR 212/2005, art. 9, comma 4, prevede che siano i decreti ministeriali istitutivi delle scuole e dei corsi di studio a stabilire la quota di CFA destinati a questa tipologia di attività formative, all'interno della forbice 5-15% del totale dei crediti previsti dai corsi di studio. Gli ordinamenti triennali dovranno rispettare quanto previsto dai DD.MM. per i Trienni, fermo restando la possibilità di aumentare tale quota nei piani di studio individuali eccedendo i 180 CFA nei limiti previsti dai regolamenti interni.

caratterizzanti, attività formative “integrative e affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese/francese, almeno un CFA, suggeriti tre o più).

- ANAD. Nella tipologia “di base” almeno 32 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” almeno 68 CFA; base+caratterizzanti almeno 108 CFA; 10 CFA “a scelta dello studente”. Fino a 62 CFA per il resto: prova finale (suggeriti 5 CFA o più,) ulteriori CFA ad insegnamenti di base e/o caratterizzanti, attività formative “integrative e affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese, almeno un CFA, suggeriti tre o più).

**Bienni (come proseguimento di un Triennio):**

- ISSM. Nella tipologia “di base” tra 12 e 18 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” tra 54 e 60 CFA; base+caratterizzanti almeno 72 CFA; per le “ulteriori CFA di base e/o caratterizzanti” fino a 12 CFA; 6 CFA o più [fino a 18] CFA “a scelta dello studente”; 9 CFA o più per la prova finale. Fino a 33 CFA per il resto: attività formative “integrative/affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera comunitaria (almeno un CFA, suggeriti due o più).

- ABA/AND/ANAD. Nella tipologia “di base” tra 12 e 18 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” tra 54 e 60 CFA; base+caratterizzanti almeno 72 CFA; per le “ulteriori CFA di base e/o caratterizzanti” almeno 24 CFA; 6 CFA o più [fino a 14] “a scelta dello studente”; 9 CFA o più per la prova finale. Fino a 9 CFA per il resto: attività formative “integrative/affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese, inglese/francese per AND, almeno un CFA, suggeriti due o più).

- ISIA. Nella tipologia “di base” fino a 18 CFA; nella tipologia “caratterizzanti” tra 54 e 72 CFA; base+caratterizzanti almeno 72 CFA; per le “ulteriori CFA di base e/o caratterizzanti” fino a 24 CFA; 6 o più [fino a 18] CFA “a scelta dello studente”; 9 o più CFA per il tirocinio; 9 o più CFA per la prova finale. Fino a 24 CFA per il resto: attività formative “integrative/affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera (inglese, almeno un CFA, suggeriti due o più).

**Bienni ISSM (nuova attivazione con denominazioni non corrispondenti a trienni precedenti, art. 2, comma 6):**

- 36 o più CFA di base+caratterizzanti del Triennio scelto come corso di riferimento; fino a 36 CFA in SAD di aree di attività formative coerenti con l’indirizzo del corso; base/caratterizzanti+aree formative di riferimento coerenti, almeno 72 CFA; per le “ulteriori CFA di base e/o caratterizzanti” fino a 12 CFA; 6 o più CFA “a scelta dello studente”; 9 CFA o più per la prova finale. Fino a 33 CFA per il resto: attività formative “integrative/affini”, attività formative “ulteriori”, lingua straniera comunitaria (almeno un CFA, suggeriti due o più).

Un SAD definito da DM come “di base” o “caratterizzante”, e quindi tutti i propri campi disciplinari afferenti, non dovrebbe essere inserito in tipologie di attività formativa diverse da quella già definita.
Per “ulteriori attività formative di base e/o caratterizzanti”, previste dal DM 14/2018 per i corsi di diploma accademico di secondo livello, si devono intendere insegnamenti i cui CFA appartengono ai soli SAD definiti di base e/o caratterizzanti dai DD.MM. di istituzione della scuola (Accademie e ISIA) o del corso di studi (ISSM).
I SAD della tipologia di attività formative “integrative e affini”, la cui presenza nei piani di studio non è obbligatoria, hanno lo scopo di allargare le competenze previste dai corsi di base e caratterizzanti, esplorando ambiti collaterali ma connessi agli obiettivi generali del corso di studi (cfr. art. 9, comma 2, lettera c) del DPR 212/2005). È consigliabile che i CFA assegnati a questa

tipologia di attività formative siano maggiori o uguali a quelli assegnati alla tipologia delle "ulteriori".
I SAD della tipologia di attività formative "ulteriori", la cui presenza nei piani di studio non è obbligatoria, aggiungono competenze non strettamente correlate agli obiettivi formativi di indirizzo del corso, ma utili per la professione o per la preparazione culturale dello studente (cfr. art. 9, comma 2, lettera b) del DPR 212/2005).

## 09. Coerenza dei parametri negli insegnamenti frequentati da studenti iscritti a corsi di studio differenti.

Nella compilazione delle griglie si consiglia di fare attenzione agli insegnamenti che prevedono la contemporanea frequenza di studenti iscritti a differenti corsi di studio. Per non incorrere nella necessità indesiderata di differenziarli, questi insegnamenti presenti in diversi ordinamenti dovranno mantenere identici tutti i parametri che li caratterizzano: ore di lezione, crediti, tipologia di lezione e di valutazione del profitto.

## 10. Indirizzi dei corsi di studio.

Ogni corso di studi può essere articolato in uno o più indirizzi, utili a caratterizzare gli obiettivi formativi del corso anche in relazione agli sbocchi professionali previsti.
L'indirizzo non costituisce un nuovo corso di studi autonomo, ma piuttosto una sua "variante".[19]
Il curricolo del corso di studio con indirizzo deve garantire il raggiungimento degli obiettivi fondamentali previsti dal corso di studio di cui costituisce una variante e che attribuisce la denominazione principale al titolo di studio rilasciato.
Allo stesso tempo il piano di studi con indirizzo deve distinguersi da quello originario di una quota di crediti formativi sufficienti per potersi differenziare e caratterizzare.
Le ragioni che inducono a istituire più indirizzi all'interno dello stesso corso di diploma accademico devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie e dagli obiettivi formativi degli stessi, fermo restando l'opportunità di mantenere una quota complessiva di attività formative di base e caratterizzanti in comune pari almeno a 2/3 del totale dei relativi crediti.
Per caratterizzare l'indirizzo, e quindi differenziarlo, si potranno individuare CFA in SAD delle tipologie "di base" e "caratterizzanti" non presenti nel curricolo del corso originario, in differenti campi disciplinari di SAD "di base" e "caratterizzanti" comuni, in curvature diverse di insegnamenti di SAD "di base" e "caratterizzanti" comuni, scegliendo differenti SAD e insegnamenti appartenenti alle tipologie "integrative e affini" con attività formative consone all'indirizzo.
Le istituzioni dovranno evitare di creare indirizzi con obiettivi formativi e/o sbocchi professionali caratteristici di altri e diversi corsi di studio già presenti nell'offerta formativa dell'istituto o non presenti ma previsti dall'ordinamento nazionale, valutando la possibilità di attivare, nel secondo caso, il corso di studi più appropriato.[20]

---

19. Per questo motivo la contemporanea frequenza allo stesso corso di studi (avente la stessa denominazione, anche lo stesso codice nel caso degli ISSM) può diventare problematica a norma del DM 933/2022.

20. Si ricorda che ogni piano di studi dell'ordinamento può sempre contenere insegnamenti caratteristici di altri curricoli formativi, senza per questo essere impostato come indirizzo. Inoltre l'istituto può offrire allo studente uno o più pacchetti di insegnamenti volti a fornire competenze specifiche in determinati ambiti, lasciando allo studente decidere se inserirlo o meno nei crediti a propria scelta (cfr. "curvatura" del piano di studi, non soggetta a valutazione del CNAM).

La presenza nei corsi di studio di I e di II livello degli ISSM di indirizzi basati sugli “strumenti affini”, o strumenti musicali non previsti dalla normativa, va valutata con massima attenzione dagli istituti, in quanto il corso deve comunque garantire le competenze e i livelli standard tecnici previsti dal corso di studio strumentale che dà il titolo al diploma. L’istituto può valutare in questi casi la possibilità di attivare per questi strumenti diplomi accademici di perfezionamento o master.

## 11. Corsi di studio della stessa scuola.

Esclusivamente per i corsi di secondo livello il DM 14/2018, art. 1, comma 2, stabilisce che: «Non possono essere istituiti due diversi corsi di diploma accademico di secondo livello afferenti alla medesima scuola qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti individuati tra le attività formative caratterizzanti».
Il metodo di calcolo di tale disposto può dare soluzioni diverse. Secondo il CNAM il confronto tra i diversi corsi di studio afferenti alla medesima scuola deve avvenire a livello dei SAD (non dei campi disciplinari).

## 12. Ore di lezione.

Ogni istituto assegna le ore di lezione e i CFA che ritiene più opportuni agli insegnamenti.
Andrà fatta attenzione che tale scelta risulti coerente con il “peso”, l’incidenza formativa degli insegnamenti stessi rispetto agli obiettivi generali del corso di studio e/o dell’indirizzo in cui sono inseriti. Numeri troppo bassi potrebbero essere insufficienti a garantire gli standard tecnici e/culturali previsti; numeri troppo alti potrebbero sbilanciare gli obiettivi del corso di studi in maniera non coerente con quanto dichiarato.

## 13. Campi disciplinari necessari.

Per ogni SAD, generalmente, i DD.MM. assegnano una molteplicità di campi disciplinari. Gli istituti possono liberamente assegnare agli insegnamenti dei curricoli formativi uno o più campi disciplinari, ma per taluni SAD l’assenza di specifici campi può risultare deficitaria rispetto agli obiettivi specifici del corso di studi. Ogni istituto avrà cura di inserire sempre una scelta adeguata di insegnamenti e di garantire campi disciplinari coerenti con gli obiettivi generali del corso di studi.

## 14. Tipologie di valutazione del profitto e numero degli esami.

La valutazione finale che certifica il successo nelle attività formative previste dai piani di studio può avvenire tramite un esame di profitto (a cura di una commissione nominata dal direttore), o con giudizio di “idoneità” (a cura del docente titolare della disciplina, nelle forme da esso stesso individuate).
Il DM 14/2018 limita a 14 gli esami[21] che possono essere previsti nei curricoli formativi biennali. Il CNAM suggerisce di adottare anche nel Triennio un simile criterio proporzionale.
Un numero eccessivo di idoneità può infatti incidere negativamente sul calcolo della media ponderata che non ne tiene conto.

21. In base alla pratica usata finora, esclusa la prova finale.

Il CNAM suggerisce inoltre di non far eccedere complessivamente il numero delle idoneità rispetto a quello degli esami.

### 15. Numero di insegnamenti.

Ogni istituto valuti se il numero totale degli insegnamenti assegnato ad ogni curricolo di studi permette l'efficace raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati, in ordine all'acquisizione di conoscenze anche in aree disciplinari collaterali, o per evitare un'eccessiva frammentazione del sapere.

### 16. Ore totali di lezione.

Il numero totale di ore di lezione di un curricolo può variare a seconda della tipologia di corso di studio e dell'ambito AFAM cui appartiene.
Ogni istituto valuti se anche questo dato è coerente con gli obiettivi formativi generali dichiarati del corso di studi.

### 17. Scelta tra SAD obbligatori.

Nei i corsi di studio triennali che offrono la possibilità di scelta dei SAD tra quelli specificati dai DD.MM. di riferimento per le tipologie di attività formative di base e caratterizzanti (ambito ABA e ISIA), ci possono essere SAD che non possono essere omessi nel curricolo senza indebolire drasticamente gli obiettivi formativi previsti del corso: ogni istituto abbia cura di non omettere i SAD direttamente correlati agli obiettivi formativi dichiarati del corso di studio e preveda la presenza di un congruo numero (sempre rispetto agli obiettivi generali) di SAD di base e caratterizzanti.

### 18. Corretto inserimento in piattaforma dei dati.

La piattaforma CINECA, per certe scelte operate dagli istituti, è predisposta per limitare gli inserimenti in base a quanto previsto dalla normativa; segnala inoltre errori rispetto alle prescrizioni di legge ed eventuali difformità dalle indicazioni del CNAM illustrate in questa guida. Si invitano gli istituti a fare massima attenzione al corretto inserimento dei dati che, anche se accettati dalla piattaforma, possono non corrispondere a quanto desiderato.

### 19. Valore del credito formativo accademico.

Il DPR 212/2005, art. 6, comma 1, definisce che il valore in ore del credito formativo è pari a 25. Definisce inoltre una possibile variazione del 20%, ma solo in base ad uno specifico decreto ministeriale valevole «per singole scuole»,[22] che per sua natura dovrebbe valere per tutti gli ordinamenti e istituzioni AFAM cui si riferisce.

22. Decreto ministeriale che con le caratteristiche previste dal DPR 212/2005 non è stato ancora emanato.

## 20. Denominazione del corso di studi.

La denominazione del corso di studi, negli ambiti AFAM dove l'istituto tradizionalmente può attribuirla autonomamente, deve poter delineare con chiarezza l'ambito formativo previsto e non creare ambiguità con altre simili denominazioni esistenti nell'offerta formativa dell'istituto.
Poiché tale rubrica del corso di studi fornirà il titolo al diploma accademico rilasciato è bene qui ricordare la differenza tra "nuovo corso di studi", dotato di una propria nomenclatura e quindi di una sua "autonomia" negli obiettivi formativi generali rispetto agli altri corsi di studio della stessa scuola, e "indirizzo di corso di studio" (si veda il paragrafo dedicato), che costituisce una "variante" formativa rispetto agli obiettivi generali definiti del corso di studio da cui "deriva".[23]

## 21. Gruppi opzionali di insegnamenti.

I curricoli formativi possono fare uso di gruppi di insegnamenti "opzionali",[24] cioè insiemi di campi disciplinari proposti dagli istituti entro i quali lo studente può operare una scelta all'interno di regole definite dall'istituto stesso (optando per uno, o più di uno, insegnamenti all'interno del gruppo).
Trattandosi di SAD i cui CFA appartengono alla quota che i DD.MM. assegnano di competenza agli istituti, il CNAM segnala l'esigenza di farne un uso controllato e misurato[25] in quanto questa metodica può rendere meno comprensibili gli obiettivi formativi generali del corso di studi che invece devono essere sempre presentati in maniera chiara, leggibile e valutabile.
Per il corretto funzionamento dei gruppi opzionali dovranno essere definiti ulteriori criteri.[26]

## 22. Ripartizione dei CFA negli anni e totale dei crediti.

I curricoli formativi prevedono di norma un'equa ripartizione dei CFA per ogni anno di corso (60 CFA l'anno). Per fare ciò ogni istituto può valutare di utilizzare eventualmente i CFA a scelta degli studenti per bilanciare i crediti.[27]
Ogni piano di studi dell'ordinamento deve prevedere complessivamente 180 CFA per i corsi di diploma accademico di primo livello e 120 per quello di secondo livello. Tuttavia, i piani di studio individuali (per ogni singolo studente) possono, in base alla normativa interna dell'istituto, superare tale quota. Gli eventuali CFA aggiuntivi saranno gestiti internamente dalle istituzioni e concorrono alla definizione del Diploma Supplement.

---

23. La differenza incide anche nel modo in cui vengono valutate dal CNAM le due diverse situazioni (cfr. i paragrafi riguardanti gli indirizzi e i corsi di studio basati sulla stessa scuola).

24. Non previsti dalla normativa, ma resi possibili dalla piattaforma CINECA e usati da molte istituzioni.

25. Gli istituti possono considerare, in alternativa, lo strumento dell'indirizzo per diversificare la propria offerta formativa. Gli studenti possono inoltre caratterizzare il loro personale piano di studi individuando le attività formative e gli insegnamenti preferiti resi disponibili usando i CFA a loro scelta.

26. Si tratta di un'esigenza tecnica che riguarda il n. di CFA per insegnamento e la tipologia di lezione che se non la stessa tra tutti, qualora una delle scelte sia "E", potrebbe far superare il numero complessivo degli esami previsti dalla normativa (DM 14/2018).

27. Si raccomanda di limitare a poche unità di crediti eventuali differenze tra anni di corso.

## 23. Attività formative diverse dagli insegnamenti.

Non tutte le attività formative che concorrono all'attribuzione di CFA sono rappresentate da corsi di insegnamento. Tirocini, attività artistica, partecipazione a seminari, convegni, masterclass, ecc. possono dare luogo ad acquisizione di crediti formativi.
L'ordinamento può prevedere una quota fissa di crediti per queste attività, da inserire nella tipologia delle attività "ulteriori". Le stesse attività possono essere computate anche nei crediti a scelta dello studente.[28]

## 24. Metodologia della "ricerca" negli ordinamenti di I e di II livello.

La ricerca è una delle componenti essenziali e qualificanti dell'alta formazione.
Come tale però non dà adito all'attribuzione di crediti formativi negli ordinamenti dei corsi accademici di primo e di secondo livello se non con l'inserimento nel curricolo di SAD che hanno come oggetto lo studio della metodologia della ricerca.[29]

## 25. Crediti formativi acquisiti con attività formative svolte in altre istituzioni.

Tramite apposite convenzioni è possibile prevedere nei curricoli attività formative svolte in altre istituzioni statali o enti accreditati dal MUR, anche in SAD o SSD non previsti dalla normativa di riferimento dell'ambito AFAM cui appartiene l'ente.
I crediti formativi devono essere inseriti nella tipologia di attività formative "Ulteriori", non superare la soglia tradizionalmente assegnata a questa tipologia ed essere di quantità coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi.

## 26. Ambito dei corsi di studio AFAM.

Ogni istituzione statale o legalmente riconosciuta appartiene a un ambito AFAM unico e definito (ISSM, ABA, ISIA, AND, ANAD). L'offerta formativa fa quindi riferimento alla normativa dello specifico ambito.
Nei casi di proposte a confine tra due o più ambiti il CNAM consiglia di elaborare piani di studio congiunti tra diverse istituzioni statali, legalmente riconosciute o non statali accreditate (ex art. 11).[30]

---

28. Questa seconda opzione permette maggiore elasticità perché non soggetta ad approvazione CNAM e MUR.

29. p.e. CODM/04 "Metodologia della ricerca storico-musicale", CODD/06 "Metodologia d'indagine storico-musicale", CODM/01 "Strumenti e metodi della ricerca bibliografica".

30. A riguardo si ricorda l'art. 2, comma 1 del DM 14/2018 che prevede la possibilità di attivazione di corsi di secondo livello in concorso di più scuole appartenenti alla stessa istituzione, o più istituzioni nazionali o internazionali di pari livello.

## 27. DM 14 art. 2 comma 6 (ISSM).

I nuovi corsi di studio biennali creati in base al disposto dell'art. 2, comma 6 del DM 14/2018 (senza un triennio di riferimento), possono assumere una denominazione decisa dal Conservatorio. Si fa riferimento a quanto già esposto riguardo alle rubriche dei corsi di studio. Oltre alle disposizioni previste dal DM 14/2018 si applicano tutti i criteri contenuti in queste linee guida.

## 28. Attività formative di tirocinio.

La presenza di curricoli molto differenziati tra loro all'interno di uno stesso corso di studio, con carattere rispettivamente professionalizzante o non professionalizzante, comporta la necessità di attribuire alle eventuali attività di tirocinio un limite massimo di crediti coerente con gli obiettivi professionalizzanti e il livello dei corsi e compatibile con il quadro generale delle attività formative. Laddove il tirocinio non sia previsto dai DD.MM. di istituzione dei corsi di studio, le istituzioni possono inserirlo come attività di tipologia "ulteriore" (cfr. DPR 212/2005, art. 9, comma 2, lettera b).

## 29) Musicoterapia.

Con DM del 6 dicembre 2021, n. 2905 il MUR ha istituito il diploma di secondo livello in Musicoterapia (DCSL72), che prevede nell'ordinamento nuovi SAD e SSD appartenenti all'ambito universitario.[31]
Questo diploma accademico di secondo livello contiene indicazioni e regole diverse e aggiuntive rispetto a quelle previste dagli ordinamenti ex DM 14/2018.
Per tutto ciò che non è indicato nel DM 2905/2021, valgono i suggerimenti e i criteri finora esposti.

## 30. Restauro.

Il D.I. 302/2010 ha istituito il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali" DASLQ01, facendo seguito al D.I 87/2009. Il corso di diploma accademico indicato all'art. 2 del decreto è definito in sei distinti percorsi formativi, con specifici obiettivi professionalizzanti individuati.
Il D.M 81/2011 ha definito gli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali". Ad oggi i predetti ordinamenti curriculari si riferiscono ai sotto indicati percorsi formativi professionalizzanti (4 su 6):
PFP 1: Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura;
PFP 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
PFP 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe;
PFP 5: Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale.

---

**31.** Per questo motivo è prevista la presenza di una convenzione con un istituto universitario che possa fornire al Conservatorio questi specifici insegnamenti.

Si tratta di curricula definiti in dettaglio per ogni profilo. Le discipline a scelta dell'istituzione sono vincolate all'individuazione di 10 CFA tra le discipline di restauro e 6 CFA tra le discipline dell'area 6 - processi comunicativi.
Deve essere specificato che le attività di stage devono essere svolte in cantieri di restauro e con specifico riferimento al profilo formativo professionalizzante.
L'attivazione dei percorsi formativi è autorizzata con decreto del Ministro, previa verifica dei requisiti indicati agli artt. 2 e 3 del già citato D.I. n. 87 del 26 maggio 2009.

A tal fine la proposta presentata dalle Accademie di Belle Arti, previa acquisizione del parere del CNAM in ordine al rispetto degli ordinamenti curriculari previsti dal D.M. 81/2011, è trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali per l'acquisizione del parere di conformità che sarà rilasciato dalla Commissione prevista dall'art. 5 del medesimo decreto n. 87/2009.

*Documento approvato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nelle adunanze del 9 e del 23 gennaio 2023.*